



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione delle Mariette tenutasi il 16 dicembre 2020 ore 20.00

Si da atto che oggi mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.00 presso i locali di Casa Artusi- Chiesa dei Servi- Forlimpopoli è convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione delle Mariette per esaminare e discutere il seguente **Ordine del Giorno**:

“Approvazione modifiche allo Statuto per conformarlo alla nuova Normativa sul Terzo Settore come richiesto dal Servizio Politiche per l'Integrazione Sociale il Contrasto alla Povertà e Terzo Settore della Regione Emilia Romagna con Prot. 23/11/2020.0775275.U.”

I soci effettivi al 16 dicembre 2020 aventi diritto di voto (come riportato nell'art. 7 comma 1 del vigente statuto) sono 139, quindi affinché l'assemblea sia validamente costituita deve vedere la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati (70) e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti (come previsto dall'art. 13 comma 2 del vigente statuto). Come riportato dall'articolo 10 comma 5, ogni socio può rappresentare tramite delega non più di 1 associato.

Alle ore 20.20 la Presidente Verdiana Gordini dichiara aperta l'Assemblea. Il segretario Flavio Della Luna insieme alla Tesoriera Manuela Pedrini dopo il conteggio dei presenti in proprio e per delega comunicano che i partecipanti sono 88 (48 in presenza e 40 per delega). Il numero rispecchia in pieno il quorum necessario per poter procedere.

Prende la parola la Presidente Verdiana Gordini che saluta i presenti ringraziandoli di essere venuti e spiega brevemente le motivazioni di questa seconda assemblea. Vengono poi lette le modifiche apportate ai vari articoli dello Statuto dal segretario Flavio Della Luna. Una volta conclusa la presentazione, viene chiesto ai presenti di votare il nuovo Statuto per alzata di mano. Le modifiche vengono approvate all'unanimità.

Alle 21.00 la Presidente dopo aver ringraziato quanti hanno partecipato dichiara conclusa l'Assemblea.

LA PRESIDENTE

Verdiana Gordini



IL SEGRETARIO

Flavio Della Luna





r_emiro.Giunta - Prot. 21/12/2020.0838915.E



[The body of the document contains a large, faint, diagonal line, likely a signature or a placeholder for text.]

ASSOCIAZIONE DELLE MARIETTE

STATUTO

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 – In onore di Marietta Sabatini, la “brava ed onesta cuoca” di Pellegrino Artusi, che viene ricordata dal famoso gastronomo sia ne “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” sia nel Testamento, è costituita un’associazione senza scopi di lucro e con finalità di promozione sociale denominata “Associazione delle Mariette ETS-APS”.

Art. 2 – L’Associazione ha sede legale a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) in via A. Costa 27. L’eventuale trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Art. 3 – L’Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla Legge.

Art. 4 – L’Associazione si prefigge lo scopo di valorizzare, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, la cucina domestica e le tradizioni gastronomiche popolari, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117/prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L’Associazione, è apartitica, apolitica, senza fini religiosi e non persegue scopi di lucro bensì esclusivamente finalità di promozione sociale conformemente alla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

L’Associazione si propone di svolgere la propria attività nei seguenti settori:

- valorizzare e promuovere le tradizioni gastronomiche popolari, l’arte culinaria domestica ed in particolare la “sfoglia emiliano-romagnola” attraverso: attività di ricerca, opera di divulgazione, realizzazione di corsi di cucina, seminari di studio, convegni e mostre ed altri eventi legati alla gastronomia ed alla sua diffusione, attività di promozione, edizione e diffusione a stampa e/o formati elettronici di testi, libri, collane, riviste e periodici.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea dei soci.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinente ai medesimi.

L'Associazione si fa altresì promotrice delle proprie attività presso Enti Pubblici e privati sul territorio Nazionale ed Estero con la volontà di instaurare costanti rapporti di collaborazione anche attraverso la stipula di convenzioni con persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Per lo svolgimento dell'attività l'Associazione nell'ambito del settore della promozione sociale potrà ricevere apporti e contributi da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato e di altri Enti Pubblici.

ADESIONE

Art. 5 Possono far parte della "Associazione delle Mariette" le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori: si considerano soci fondatori i soci, ordinari e sostenitori, intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) Soci Ordinari: coloro che, riconoscendo valide le finalità dell'Associazione, chiedono di aderirvi e sono ammessi dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci Sostenitori: sono le persone fisiche italiane o straniere e i soggetti giuridici privati senza scopo di lucro o economico che integrano la quota associativa versando a favore delle iniziative dell'Associazione contributi di varia natura;
- d) Soci Onorari: sono le persone che si siano particolarmente distinte, in Italia e all'estero, in campo enogastronomico, culturale e sociale riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, secondo un ordinamento democratico.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6 – L'iscrizione a socio presuppone la completa accettazione del presente statuto e il pagamento della quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ai soci verrà fornita una tessera dell'Associazione da rinnovare annualmente entro il mese di gennaio contestualmente al pagamento della quota sociale.

In base a delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi all'Associazione come soci le persone fisiche italiane o straniere e i soggetti giuridici privati senza scopo di lucro o economico, che ne facciano domanda per iscritto.

La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.





Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

La quota associativa è intrasmissibile, neppure per successione.

Il Consiglio Direttivo esaminerà di volta in volta le domande di adesione. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'Assemblea potrà decidere l'esclusione da qualsiasi categoria di socio se l'iscritto non osserverà le disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; se sarà moroso nel pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi o dopo che siano trascorsi sei mesi dal sollecito scritto; se danneggerà moralmente o materialmente il buon nome dell'Associazione con fatti o atti descritti nella delibera di esclusione.

Art. 7 – Per esercitare i diritti di socio, è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente da Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizione destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, provvederà ad aggiornare anno per anno l'ammontare della quota sociale con apposita delibera.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita degli associati. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 8 – La qualità di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) morosità di cui all'art. 6, 8° comma del presente Statuto;
- c) esclusione di cui all'art. 6, 8° comma del presente Statuto;
- d) morte.

L'apertura di uno dei procedimenti di esclusione di cui alle lettere b), c); del presente articolo è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere notificata per iscritto all'interessato consentendo la facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza

annuale.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ORGANIZZAZIONE

Art. 9 – Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Revisore Contabile, se nominato, ovvero se obbligatorio per Legge.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'ASSEMBLEA

Art. 10 – L'assemblea generale rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/4 (un quarto) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, i quali ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o altrove, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

La convocazione dell'assemblea avverrà mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax.

La comunicazione deve essere inviata agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella convocazione, oltre all'elenco delle materie da trattare, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'adunanza in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 11 - L'assemblea dei soci delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali

dell'associazione, sui regolamenti, sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

L'assemblea dei Soci delibera altresì sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione, nonché sulle altre materie deferite alla sua competenza dalle leggi vigenti.

Art. 12 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche tra non soci e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto oppure per lista.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 13 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione, fatto salvo quanto di seguito disposto.

Le modifiche al presente statuto sono decise dall'assemblea con la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Associazione non potrà trasformarsi in società.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, si compone di un massimo di 9 (nove) membri.

Il numero dei componenti del Consiglio direttivo potrà essere aumentato su proposta dello stesso da deliberarsi e ratificarsi in sede di assemblea, ma dovrà risultare sempre di numero dispari.

I membri del Consiglio direttivo devono essere scelti fra gli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per due mandati

consecutivi. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, decade l'intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno le seguenti cariche:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

I consiglieri restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo, e, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, decade l'intero Consiglio.

In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un consigliere, per dimissioni o altro motivo, questi verrà sostituito dal socio che alle ultime votazioni sia risultato il primo dei non eletti.

In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente e in mancanza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Al Segretario possono essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere.

Art. 15 – Al Consiglio direttivo compete:

Esplicare le azioni necessarie per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per conseguire, nel limite dello statuto, gli scopi dell'Associazione, nulla escluso o eccettuato. A titolo esemplificativo e non esaustivo al Consiglio compete:

- Provvedere alla gestione dell'Associazione in tutte le sue attività anche mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea direttamente o per mezzo di speciali comitati;
- Delegare soci ad uffici particolari nell'ambito interno dell'Associazione;
- Stabilire la quota di iscrizione ed i contributi ordinari e straordinari a carico dei soci;
- Provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale, sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal tesoriere assumendone la responsabilità;
- Nominare rappresentanti o delegati presso altri organismi o enti dando ai medesimi direttive sull'opera da svolgere;
- Redigere eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 16 – Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o di un suo incaricato. Le riunioni potranno altresì essere effettuate su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio il Revisore dei Conti, se nominato, i membri di eventuali Comitati Consultivi se esistenti e altre persone esperte nelle materie sulle quali occorre deliberare.

Il Consiglio è in numero legale per deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le votazioni saranno segrete ogni qualvolta si tratti di persone o quando tre consiglieri ne facciano richiesta.

Di ogni riunione viene redatto verbale e sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti.

Art. 17 – Sarà considerato dimissionario il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive e verrà sostituito dal Consiglio con decisione insindacabile.

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. La rappresentanza legale dell'Associazioni di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, se nominato.

Il legale rappresentante può conferire a singoli consiglieri ed anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti e categorie di atti.

Il Presidente è garante della corretta applicazione dello statuto. Egli inoltre sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di assoluta urgenza adotta d'intesa con il segretario le opportune deliberazioni, sottoponendole appena possibile alla ratifica del direttivo.

Art. 19 – In caso di indisponibilità permanente del Presidente per dimissioni o altro motivo, il Consiglio Direttivo, reintegrato nella sua composizione, provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. A tale adempimento è facoltativo soprassedere se dal momento della indisponibilità del Presidente a quello della decadenza del suo mandato manchino 90 giorni o meno.

La scadenza del mandato del Presidente eletto in surrogazione sarà in ogni caso la stessa di quello del suo predecessore.

IL REVISORE CONTABILE

Art. 20 – Il Revisore contabile è nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettabile al Revisore per l'intera durata

dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ove ammesso dalla Legge l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 21 - Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio, ad esclusione del compenso dovuto all'organo di revisione ove nominato.

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO ANNUALE D'ESERCIZIO

Art. 22 - L'esercizio di chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto annuale economico e finanziario dell'Associazione comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso un'eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, deve essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all'art.4 del presente Statuto, con i seguenti vincoli:

a) divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento: lo scioglimento per qualsiasi causa della Associazione impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto il controllo dell'organismo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

BILANCIO PREVENTIVO

Art. 23 – Entro il trenta ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo redige e approva il bilancio preventivo. Prima dell'approvazione, il progetto di bilancio preventivo verrà trasmesso ai soci sostenitori, ai Sindaci Revisori ed al Revisore Contabile se nominati, i quali potranno esaminarlo in riunioni separate o collegiali, con la possibilità di chiedere al Consiglio Direttivo chiarimenti e formulare osservazioni.



Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci entro la fine dell'anno per sottoporre alla sua approvazione il bilancio preventivo.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 – Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite: dalla quota di iscrizione se prevista, dalle quote associative annuali ordinarie e straordinarie, da contributi pubblici e privati, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci sostenitori, da ogni altro introito o contributo derivante da ogni altro tipo di attività che il Consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale è amministrato dal Consiglio Direttivo in conformità ai bilanci di previsione ed in rapporto alle necessità organizzative dell'Associazione, così come disposto all'art. 14 lettera g) del presente statuto.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale saranno oggetto di deliberazione da parte di un'assemblea straordinaria appositamente convocata. Per la validità di tale deliberazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il patrimonio sociale dovrà comunque essere destinato a favore di altra associazione o fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come già precedentemente statuito.

Art. 25 – Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si fa espresso richiamo alle norme vigenti del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 18 DIC. 2020
N. 2852 Mod. 3 €
Euro Esente



IL DIRETTORE
L'ADDETTO AL SERVIZIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
VERDIANA GORDINI